

DELIBERA N.22/10/CSP

**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA' TELECAPRI S.P.A. (EMITTENTE
PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE
"TELECAPRI") PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1,
LETTERA B) DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177**

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 10 febbraio 2010;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n.177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76, come modificato dalla delibera n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 25 maggio 2007, n. 120;

VISTA la delibera dell'Autorità n.23/07/CSP del 22 febbraio 2007 recante: “*Atto di indirizzo sul rispetto dei diritti fondamentali della persona e sul divieto di trasmissioni che presentano scene pornografiche*” pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 16 marzo 2007, n. 63;

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali dell'Autorità in data 10 settembre 2009, n. 69/09/DICAM/N°PROC.1985/FB, notificato in data 22 settembre 2009, con il quale veniva contestata alla società Telecapri S.p.A., con sede legale in Capri, via Li Campi n. 19, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale “*Telecapri*”, la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177, per aver trasmesso il film dal titolo “*Le avventure erotix di Cappuccetto Rosso*” nonché un programma promozionale di servizi telefonici con numerazione a sovrapprezzo in data 27 gennaio 2009 nella fascia oraria notturna (dalle ore 00:55 alle ore 06:03) recanti scene pornografiche;

VISTA la nota prot. n. 630/09 del 20 ottobre 2009, (pervenuta all'Autorità il 28 ottobre 2009 - nota prot. n. 0081453), con la quale la società in questione ha chiesto l'accesso agli atti del procedimento e audizione presso l'Autorità riservandosi di far pervenire successivamente memorie e controdeduzioni;

ESPERITO l'accesso agli atti del procedimento in data 18 novembre 2009, nel corso del quale la parte dopo aver estratto copia di taluni documenti ha chiesto la proroga del termine per la presentazione delle note giustificative;

VISTE le memorie giustificative in data 9 dicembre 2009 (pervenue all'Autorità con nota prot. n. 0092775 del 15 dicembre 2009), con le quali la società in questione ha rappresentato che:

- la condotta imputata alla società Telecapri S.p.A. non è stata né dolosa né colposa e neanche posta in essere dalla stessa, in quanto riguarda trasmissioni promozionali completamente autogestite dall'inserzionista acquirente lo spazio pubblicitario che non rientrano in alcun modo nella sfera di controllo editoriale della società Telecapri, né da quest'ultima sono prodotte, gestite o finanziate;

- ai sensi delle disposizioni della legge 28 gennaio 2009, n. 2, e del successivo DPCM 13 marzo 2009 che forniscono una definizione di "*materiale pornografico*", applicabile in tutti i casi in cui una determinata condotta debba essere esaminata a fini di verifica del rispetto dei divieti inerenti la diffusione di scene pornografiche, le immagini contenute nei programmi oggetto di contestazione non possono ritenersi pornografiche;

- ai fini della quantificazione della sanzione vanno considerate le limitate capacità finanziarie e di penetrazione nell'audience dell'emittente locale "*Telecapri*" non paragonabili a quelle di una emittente nazionale;

- la società Telecapri S.p.A., per quanto nelle proprie possibilità, si è attivata nei confronti degli inserzionisti interessati al fine di rimuovere gli effetti della condotta contestata, nonché di impedire che essa si possa ripetere in futuro;

VISTA la nota prot. n. 493/09 del 14 dicembre 2009, pervenuta all'Autorità il 15 dicembre 2009 (prot. n. 0092905) con la quale l'emittente ha rinunciato all'audizione richiesta con la citata nota del 20 ottobre 2009;

RITENUTO di non poter accogliere le dedotte giustificazioni in quanto:

- la circostanza che l'emittente non sia potuta intervenire sulla trasmissione in quanto interamente gestita dall'inserzionista acquirente lo spazio pubblicitario, non rileva ai fini dell'attribuzione di responsabilità alla società Telecapri S.p.A. che, essendo titolare di concessione per l'esercizio di attività televisiva, è tenuta a garantire che i programmi vengano irradiati sulle frequenze ad essa assegnate nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 riguarda ambiti normativi eterogenei il cui tratto unificante è rappresentato dal perseguimento di precisi obiettivi economico-finanziari e la definizione di

“materiale pornografico” fornita da quest’ultimo e dal decreto attuativo 13 marzo 2009 - circoscritta al solo ambito tributario e non inerente al fenomeno della pornografia nel suo complesso o alla materia dei contenuti pornografici diffusi attraverso i mezzi di comunicazione di massa - vale esclusivamente ad individuare i presupposti per l’applicazione dell’addizionale alle imposte sul reddito già prevista dall’articolo 1, comma 466, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e non può avere alcuna ripercussione nel settore della diffusione di programmi televisivi, la cui disciplina è ispirata al rispetto di valori costituzionali e di principi del tutto peculiari, che non possono reputarsi posti in discussione;

RITENUTO, pertanto, che nel film dal titolo “*Le avventure erotix di Cappuccetto Rosso*” nonché nel programma promozionale di servizi telefonici con numerazione a sovrapprezzo trasmessi da “*Telecapri*” in data 27 gennaio 2009 nella fascia oraria notturna (dalle ore 00:55 alle ore 06:03) le rappresentazioni esplicite del rapporto sessuale nelle sue varie forme di consumazione (anche di gruppo e tra persone dello stesso sesso) nonché di nudità con visione diretta e ravvicinata di organi genitali e di atti di autoerotismo integrano la fattispecie di scene pornografiche, in quanto esorbitanti dalla riservatezza tipica delle manifestazioni relative alla vita sessuale, connotate da gratuità rispetto al contesto narrativo in cui sono inserite e finalizzate alla stimolazione dell’istinto sessuale;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecentosedici/00) a euro 5.164,00 (cinquemilacentosessantaquattro/00) per ciascuna violazione rilevata, ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lettera e), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dalla legge 6 giugno 2008, n.101;

RITENUTO di dover determinare la sanzione pecuniaria per la singola violazione rilevata nella misura di circa due volte il minimo edittale pari a euro 516,00 (cinquecentosedici/00), in base ai criteri per la determinazione della sanzione previsti dall’articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto:

- con riferimento alla *gravità della violazione*, essa deve ritenersi elevata, stante la natura dell’illecito attinente a un rilevante bene giuridico quale la tutela degli interessi morali ed etici dei telespettatori;

- con riferimento all’*opera svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione*: nel prendere atto che la società in questione ha dichiarato di essersi attivata nei confronti degli inserzionisti interessati al fine di rimuovere gli effetti della condotta contestata, nonché di impedire che essa si possa ripetere in futuro, si riscontrano 2 episodi di violazione per la trasmissione del film “*Le avventure erotix di Cappuccetto Rosso*” nonché del programma promozionale di servizi

telefonici con numerazione a sovrapprezzo trasmessi in data 27 gennaio 2009 in fascia oraria notturna;

- con riferimento alla *personalità dell'agente*: la società Telecapri S.p.A. è titolare di concessione per l'esercizio di attività televisiva e pertanto si presume dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire che i programmi vengano irradiati dalla propria emittente nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come di seguito determinata, in considerazione della riduzione della sanzione ad un decimo per gli esercenti la radiodiffusione televisiva in ambito locale operata dall'articolo 51, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RILEVATO, pertanto, che la somma complessivamente dovuta a titolo di sanzione pecuniaria per le rilevate violazioni sia pari a euro 2.000,00 (duemila/00), ossia a euro 1.000,00 (mille/00) per ciascuna violazione rilevata (n. 2), secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del "*Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*";

ORDINA

alla società Telecapri S.p.A., con sede legale in Capri, via Li Campi n. 19, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "*Telecapri*", di pagare la sanzione amministrativa di euro 2.000,00 (duemila/00) per la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato, o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 22/10/CSP", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n.689/81. Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento. Ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti,

dei dati e delle notizie richiesti dall'Autorità sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione (corrispondenti a euro 516,00) a lire duecento milioni (corrispondenti a euro 103.291,00) irrogata dalla stessa Autorità.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Roma, 10 febbraio 2010

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola